

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3719

DEL 28/08/2013

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Poddighe Pietro (CUUA: PDDPTR76S20I452U).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - terza sottofase;
- PREMESSO** che in data 29/01/2010 la Ditta Poddighe Pietro ha presentato domanda di adesione alla misura in oggetto;
- PREMESSO** che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - terza sottofase, approvata con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, in posizione utile ai fini del finanziamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3719

DEL 28/08/2013

- PREMESSO** che, con determinazione n. 301 del 08/02/2011, veniva concesso a favore della Ditta Poddighe un contributo per la realizzazione delle opere previste in domanda;
- PREMESSO** che il 19/03/2012 la Ditta inoltrava istanza di pagamento del saldo finale allegando la relativa documentazione di spesa;
- PREMESSO** che l'Ufficio Istruttore ha accertato che l'impianto fotovoltaico realizzato dalla Ditta non era conforme a quanto approvato in sede istruttoria. Infatti, l'impianto realizzato era da 25 Kw, anzichè da 10 Kw come previsto in sede di concessione e, pertanto, era sovradimensionato rispetto alle esigenze aziendali;
- PREMESSO** che l'Ufficio Istruttore, in seguito alle risultanze delle verifiche tecnico amministrative, concludeva l'iter procedurale con la redazione del Verbale istruttorio di pagamento del saldo finale, allegato alla Determinazione n. 4056 del 11/09/2012 di autorizzazione al pagamento del saldo stesso;
- PREMESSO** che il 23/10/2012 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. Il Sig. Poddighe contesta la decisione dell'Ufficio istruttore di considerare come "*spesa ammissibile*" e non come "*contributo ammissibile*" l'impianto fotovoltaico realizzato, ritenuto dall'Ufficio stesso sovradimensionato rispetto alle esigenze aziendali. Il Sig. Poddighe rappresenta che le opere previste in fase di concessione sono state regolarmente eseguite nel rispetto dalle indicazioni del bando della misura 121, confermando la validità tecnica e la totale coerenza della proposta progettuale rispetto al bando in oggetto. Per la Ditta il provvedimento appare del tutto immotivato, in quanto nel bando non si riscontrano vincoli o motivi ostativi alla possibilità di realizzare, per proprio conto, impianti fotovoltaici di maggiori dimensioni. La Ditta precisa che la spesa per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 25,20 KW

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3719

DEL 28/08/2013

è stata a suo carico e chiede il pagamento del saldo ammesso in fase istruttoria;

VISTO il par. 7, lett. f) del bando il quale prevede che sono ammessi *“investimenti per risparmi energetici ed investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell'azienda”*;

VISTA la circolare dell'Assessorato dell'Agricoltura n.11326 del 06/06/2012, la quale chiarisce che: *“gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria; in particolare, la potenza dell'impianto non potrà superare quella necessaria all'autoconsumo aziendale anche nel caso in cui il beneficiario intenda provvedere a proprie spese per la potenza eccedente. In questo caso l'impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria”*;

CONSIDERATO che riguardo le dimensioni dell'impianto fotovoltaico, la ditta non ha ottemperato a quanto disposto nel provvedimento di concessione, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto alcuna autorizzazione di variante;

CONSIDERATO che il sovradimensionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato viola il disposto del par. 7, lett. f) del bando;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata circolare assessoriale, gli impianti fotovoltaici sovradimensionati non possono essere finanziati neanche per la parte approvata in sede istruttoria;

RITENUTO non accoglibile il ricorso, per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area Coordinamento delle Istruttorie, reso per le vie brevi in data 23/05/2013;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3719

DEL 28/08/2013

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3860 del 27/05/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **Poddighe Pietro (CUUA: PDDPTR76S20I452U)**;

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato